

DECISIONI NN. 24 - 25 DEL 21.12.1983

7 **D.D.1.84:** "DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO (Legge Finanziaria 1984)

D.D.2.84: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986"

RELATORE: Prof. Leonardo Morea

R e l a z i o n e

Signori Consiglieri,

non posso non rilevare pregiudizialmente la grande importanza dell'odierna convocazione soprattutto in riferimento al momento in cui essa avviene. Le esperienze precedenti, infatti, avevano oramai consolidato la consuetudine secondo la quale la Regione operasse annualmente per oltre quattro mesi in regime di esercizio provvisorio di bilancio.

Non ritengo sia il caso di soffermarsi più di tanto sui risvolti positivi che si vanno a determinare in ragione della approvazione della Legge Finanziaria 1984 e del Bilancio di Previsione 1984 entro i termini statutari.

Ed è in questo senso che sento il dovere di dare atto a ciascuno di noi di un grande senso di responsabilità.

Certo, così come generalmente avviene, ed è ovvio che avvenga, non mancheranno posizioni politiche differenziate rispetto alle proposte della Giunta Regionale.*

Ma tutto ciò è normale e logico che avvenga, direi che è nelle cose, i diversi approcci e le diverse proposte rappresentano i tasselli indispensabili per arrivare alle migliori definizioni, pur nel rispetto delle richiamate distinzioni di ordine politico.

Ma ciò che mi premeva innanzitutto sottolineare è la comune volontà di por mano e definire entro l'anno il complesso delle proposte economiche e finanziarie alla cui esecuzione si dovrà poi, da parte del Governo Regionale dar corso con celerità e grande responsabilità in un momento storico nel quale siamo tutti chiamati a dare risposte certe e

concrete ad una domanda sociale che ci viene posta in termini sempre più pressanti ed urgenti.

La situazione economica della nostra Regione risente di un momento congiunturale particolare sia a livello nazionale che in sede internazionale.

A tali difficoltà si aggiungono quelle di carattere strutturale che richiedono efficaci politiche dirette ad attirare processi innovativi nella direzione della riconversione, della ristrutturazione di non pochi comparti al fine di assicurare il massimo grado di stabilità al sistema economico e sociale pugliese.

Non è questa la solita affermazione di principio. Essa è, invece, il riscontro reale di un periodo storico in cui la continua comunicabilità dei diversi sistemi economici, non lascia spazio a situazioni per così dire autarchiche, chiuse in se stesse e cioè insensibili rispetto a quanto avviene a livelli dimensionali più estesi.

Il sistema imprenditoriale che non attraversa un momento incoraggiante, quello occupazionale che ne risulta conseguentemente ancora più compromesso, la necessità di contenere la spesa pubblica sia pure attraverso validi im-

pieghi qualitativi della stessa, l'urgenza di rispondere con concretezza al complesso delle domande di servizi efficienti che viene dalla società, sono ormai dei dati di fatto con i quali dobbiamo necessariamente fare i conti nel definire la linea della nostra azione politica ed economica e dare quindi, le risposte più confacenti.

Il disegno di legge relativo alla Finanziaria 1984 pare positivamente impostato nella sua articolazione di interventi e progetti in risposta alle priorità più urgenti segnalate dal Piano Regionale di Sviluppo.

La stessa relazione programmatica e finanziaria presentata dalla Giunta Regionale esprime con chiarezza e con valutazioni corrette una proposta organica per aggredire e risolvere i problemi più urgenti della nostra Regione, insistendo su quei fattori di sviluppo che sono la base del sistema economico pugliese: acqua, energia, occupazione, intervento infrastrutturali di rilevante portata.

Pur senza entrare nel merito delle singole proposte, è utile rammentare che le richiamate iniziative della Legge Finanziaria saranno finanziate facendo ricorso all'indebitamento.

E' noto che fino ad oggi la Regione Puglia non ha fatto ricorso al mutuo, e qui mi sia consentito di esprimere la mia personale posizione che è al tempo stesso

di soddisfazione e rammarico.

Sono soddisfatto perchè non si è fatto luogo all'indebitamento per interventi qualsiasi, direi di routine che ci avrebbero ingabbiati in una rigidità di bilancio ancora maggiore e più grave rispetto a quella attuale.

Sono rammaricato nel momento in cui penso che la utilizzazione di risorse aggiuntive, rispetto a quelle disponibili, avrebbe consentito la risoluzione di problemi urgenti e qualificanti. E' evidente che tale utilizzazione avrebbe dovuto essere strettamente collegata ai programmi e ai progetti definiti nelle leggi finanziarie relative ai precedenti esercizi.

Con questa premessa, mi pare ovvio l'indirizzo politico rivolto al Governo regionale che è nel senso cioè del sì convinto del ricorso al mutuo se questo significherà mettere in movimento investimenti produttivi e qualificanti di grande respiro economico e di sicuro riscontro sul piano occupazionale

In questa prospettiva la proposta che viene dal d.d.l. finanziario 1984 pare indubbiamente cogliere il senso più vero delle oggettive aspettative del mondo economico e sociale pugliese.

Mi sia consentito esprimere, vivo apprezzamento all'impostazione che il Governo regionale intende affidare definitivamente alla Legge Finanziaria della Regione. La dichiarata volontà di procedere secondo una logica programmatica progettuale, che veda nel medio periodo l'abbandono da parte della Regione di ogni attività di gestione ordinaria attraverso concreti processi di delega, restituirà all'istituzione il ruolo più corretto di programmazione e di coordinamento. Tutto ciò non potrà passare,

ovviamente che attraverso una complessiva revisione del quadro normativo. Ma questo periodo per così dire di transizione sia esso anche relativamente lungo non può trovarci passivi spettatori di tutta l'attuale gestione di bilancio.

Non è possibile, di certo, come comunemente si dice, fermare il treno che è in corsa; ma sono sempre possibili e doverosi tutti gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l'azione politica complessiva si muova nel senso degli obiettivi e delle direttive del Piano Regionale di Sviluppo. Tanto al fine, tra l'altro, di evitare pericolosi diaframmi tra le felici intuizioni della Legge Finanziaria ed il complesso delle determinazioni che si vanno ad assumere col bilancio di previsione ordinario.

In questa prospettiva l'appuntamento con l'assestamento di bilancio costituirà la migliore occasione per le opportune correzioni di rotta.

La richiamata opportunità riacquisterà pertanto tutta la sua efficacia nel 1984 allorchè, con le variazioni di bilancio a metà anno, ci sarà tutto il tempo per mutare gli indirizzi e le scelte di oggi.

8.

E' questa una ragione in più per affidare credito e fiducia alla proposta del Governo regionale , nell'intesa che questa volta , al contrario di quanto in passato è avvenuto , le variazioni di bilancio dovranno avere un senso, di reale ed efficace inversione di tendenza, laddove, ovviamente, se ne ravvisasse la necessità.

Tutto questo non comporta rinvii di analisi e di approfondimenti a momenti successivi. L'esame delle diverse situazioni che si sono venute a cristallizzare nel corso del tempo va avviato subito al fine di individuare gli ostacoli da rimuovere nelle procedure, le modifiche da apportare, gli obiettivi da ridefinire e puntualizzare per la necessaria coerenza con le indicazioni del Piano regionale e le azioni da attivare per rendere sempre più efficace la strategia complessiva della Regione. Il tempo che intercorre tra il varo del bilancio e le operazioni di assestamento richiamate va impiegato , pertanto, in un lavoro paziente e scrupoloso da condurre con impegno particolare.

(Prof. Leonardo Morea)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 24 del 21.12.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20/21.12.1983 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 16.12.1983

D.d.L. "Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano regionale di sviluppo"(Legge Finanziaria 1984).

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:


4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Abbati, Sala, Paolucci, Lia, Notarnicola, Monfredi, Ciuffreda e Morea.

contrari: Ricciato, Fortunato, Rossi, Vessia, Somma, Castellaneta.

di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Leonardo Morea



D.D.L. Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano regionale di sviluppo" (Legge Finanziaria 1984)

ART.1

Finalità

La Regione Puglia, prima del Bilancio di previsione, approva la Legge Finanziaria per dare attuazione alle priorità definite dal Piano Regionale di Sviluppo.

A tal fine è istituito nel Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1984 e nel Bilancio pluriennale 1984-86 uno specifico Fondo per gli Investimenti.

ART. 2

Autorizzazione di spesa

Gli importi da iscriverne nel bilancio di previsione per l'anno 1984 ed in quello pluriennale 1984-86, in relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, nelle misure indicate nelle allegate tabelle A, B e C.

3AUM

ART. 3

Fondo Investimenti

Il Fondo Investimenti, istituito con l'art.1 della presente legge, è finalizzato alla elaborazione e realizzazione di progetti di rilevante interesse per lo sviluppo e la crescita occupazionale della Regione.

Il Fondo per gli Investimenti è articolato come segue:

- a) disposizioni per la realizzazione di interventi;
- b) disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa della Regione;
- c) disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali.

Per le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma è autorizzata la spesa di 386,3 miliar. per l'esercizio finanziario 1984; la spesa di 546,3 miliardi per l'esercizio finanziario 1985; la spesa di 698,6 miliardi per l'esercizio finanziario 1986.

4 ANN

TITOLO I

Disposizioni per la realizzazione di interventi

ART. 4

Risanamento delle acque

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano di risanamento delle acque:

- a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;
 - b) costruzione di reti fognarie;
 - c) costruzione di impianti di depurazione;
 - d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse delle acque depurate nei comparti produttivi;
 - e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali;
- è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

5 AUM

ART.5

Informatica

In attuazione della normativa di cui all'art.8 della L.R. 25 luglio 1979, n.44 "Modifiche ed Integrazioni alla L.R. 4 marzo 1975, n.24 - Procedure ed Organi della Programmazione", per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano per l'Informatica:

- a) la realizzazione di sottosistemi informativi di supporto alla Programmazione:
- sottosistema informativo sanitario
 - sottosistema informativo di supporto alla Formazione Professionale
 - sottosistema informativo territoriale
 - sottosistema informativo di supporto all'Osservatorio del Mercato del Lavoro
 - catasto rurale, colture-foreste
 - osservatorio turistico
 - beni culturali e storico artistici
 - servizi di accesso a Banche Dati Nazionali ed Estere di interesse socio-economico
- b) l'attuazione di programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione Regionale;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

6 AUM

ART. 6

Servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema
produttivo ed alla Amministrazione Regionale

Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti i servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo (piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali, turistiche) ed alla Amministrazione Regionale e Locale:

- a) strutture polifunzionali in aree ad alta intensità di insediamenti produttivi con il compito di erogare servizi reali alle imprese minori operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, per interventi nei comparti della produzione della commercializzazione, della gestione, della innovazione tecnologica;
- b) interventi per un programma di terziario avanzato finalizzato al consolidamento dell'apparato tecnico-amministrativo interno all'Amministrazione Regionale e Locale;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

7 AUM

ART. 7

Salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali.

Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

8 Ann

ART. 8

Viabilità Regionale.

Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

- costruzione della strada regionale n.1 a servizio del Sub-appennino foggiano;
- costruzione della strada regionale n.6 della Murgia Centrale;
- costruzione della strada regionale n.8 di circuitazione della penisola salentina-versante jonico;

è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 9

9 *Alme*

Osservatorio del Mercato del Lavoro.

Per la realizzazione dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, secondo le finalità e attraverso le aziende indicate nel Piano Regionale di Sviluppo, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

10 Army

ART. 10

Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile

Per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

H. Amey

ART. 11

Infrastrutture agricole

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:

- ricerca di acque nelle zone collinari suscettibili di valorizzazione irrigua, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;
- costruzione di reti di elettrificazione rurale;
- sistemazione idraulico-agrarie e creazione di laghetti collinari ;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 12

PIANO REGIONALE PER LA CASA - INTERVENTI STRALCIO STRAORDINARI

La Regione, per soddisfare acute esigenze di fabbisogno abitativo e per promuovere il recupero edilizio anche da parte dei privati, attua un programma straordinario di edilizia residenziale mediante interventi significativi, anche combinati, di realizzazione di nuovi alloggi e di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato di proprietà dei Comuni.

Gli interventi di nuova costruzione sono localizzati, per blocchi non inferiori a 100 alloggi, in Comuni che registrano gravi carenze abitative.

Gli interventi di recupero, vengono localizzati per importi non inferiori a 4 miliardi e possono finanziare il recupero di alloggi e, contestualmente, il recupero di immobili a destinazione extra residenziale fino ad un massimo del 40% nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi di nuova costruzione possono essere attuati dagli I.A.C.P. e da imprese singole o consorziate.

Gli interventi di recupero sono attuati dai Comuni che possono delegarne la realizzazione agli I.A.C.P., riconoscendo ai medesimi le spese generali corrispondenti agli interventi di edilizia sovvenzionata.

Per le finalità di cui al 1° comma è autorizzata una spesa, da ripartire in edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata, di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

ART. 13

Piano Turistico Regionale: interventi stralcio straordinario

Per la realizzazione di interventi stralcio straordinari finalizzati alle direttive del Piano Turistico Regionale riguardanti:

- il Centro Congressi da localizzarsi a Bari;
- due Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia e di Lecce ed in quello della Valle d'Itria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;
- lo sviluppo delle Isole Tremiti;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A) per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

ART. 14

Disposizioni per la realizzazione di interventi: procedure

La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 5, 6, 9 e 10 della presente legge.

Fino all'approvazione ed entrata in vigore degli specifici provvedimenti legislativi indicati nel precedente comma, la Giunta Regionale, per la realizzazione di interventi aventi carattere di particolare urgenza riguardanti:

- a) il sotto - sistema informativo sanitario di cui all'art. 5 finalizzato alla fornitura in via sistematica e aggiornata delle informazioni necessarie per:
 - il controllo dello stato di salute della popolazione e la rilevazione dei bisogni;
 - il controllo delle attività svolte dai servizi, per la verifica del bilancio fra domanda ed offerta;
 - l'analisi di rispondenza delle attività agli obiettivi fissati e di uso ottimale delle risorse;
 - il supporto alla ricerca epidemiologica e medica.
- b) una struttura polifunzionale pilota di cui all'art. 6 della presente legge da localizzarsi nel comune di Valenzano - Bari;

potrà stipulare convenzioni con Enti, Consorzi e Società, specializzati in Informatica, previa valutazione della loro affidabilità tecnico-finanziaria, ovvero predisporre opportuni atti di coordinamento con quelli già esistenti. Tali Convenzioni dovranno prevedere l'insieme delle fasi dei singoli interventi, i meccanismi di coinvolgimento degli Uffici regionali, i tempi e le modalità di realizzazione, la remunerazione dei costi secondo lo stato di avanzamento degli stessi interventi. A tal fine la Giunta Regionale, prima della stipula delle convenzioni, acquisisce sulle specifiche deliberazioni il parere della Commissione Consiliare permanente competente per la programmazione ed il Bilancio, che si esprime entro venti giorni dalla assegnazione delle stesse. Trascorso tale termine il parere della Commissione Consiliare si ritiene acquisito.

La realizzazione degli interventi di cui all'Art.4 è disciplinata dalla L.R. "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

La realizzazione degli interventi di cui all'art.7 è disciplinata dalla L.R. 26 Novembre 1979, n°72 " Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia" e della L.R. 31 Maggio 1980 n°56 " Tutela ed uso del Territorio".

La realizzazione degli interventi di cui all'art.8 è disciplinata dalla normativa di cui alla L.R. 12/8/1979 n.37 "Norme in materia di lavori pubblici.

La realizzazione degli interventi di cui all'art.11 della presente legge è disciplinata dalla L.R. 54/80 per quanto concerne la sistemazione idraulico agrarie e la creazione di laghetti collinari; dalla L.R. 54/81 per quanto riguarda la valorizzazione irrigua e dall'art.19 della Legge 27/10/1966 n°910 per l'elettrificazione rurale.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 12 la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, localizza gli interventi, ne dispone l'attuazione con procedure accelerate secondo principi della normativa di cui alla Legge 457/78, e ne individua i soggetti attuatori sulla base della più rapida fattibilità delle proposte che pervengono dagli stessi.

A tal fine i soggetti attuatori devono far pervenire proposte d'intervento, complete di ogni documentazione utile entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La realizzazione degli interventi di cui all'art.13 è disciplinata dalle procedure di cui all'art.12 della L.R. "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle Acque in Puglia".

TITOLO II

Disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa della Regione.

ART. 15

Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti relativi ad opere di difesa, salvaguardia e sviluppo della fascia costiera è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984 e 1985.

18 AMM

ART. 16

Sistema urbano della Capitanata

Per la redazione del Piano Territoriale e dei progetti relativi al sistema urbano di Capitanata è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

19/10/86

ART. 17

Valorizzazione delle aree marginali.

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti nel settore della valorizzazione delle aree marginali è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

em.

20/11/84

ART. 18

Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti per lo sviluppo integrato delle aree di crisi in Capitanata e nella Penisola Jonica e Salentina di cui alla normativa della legge 12 agosto 1982, N°545 "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 30 giugno 1982, N°389", è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 19

21 AMM

Valorizzazione aree interne

Per l'elaborazione di un piano territoriale finalizzato alla individuazione di nuove aree irrigue nelle zone più svantaggiate e la redazione di progetti che prioritariamente assicurino la integralità del rapporto con le aree irrigue, attraverso reti pubbliche di distribuzione ed opere di trasformazione, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Il Piano ed i progetti di cui al precedente comma devono essere articolati in stretto coordinamento con i Progetti Speciali nn. 23 e 33 della Cassa per il Mezzogiorno e con i Progetti Regionali per la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo della rete di assistenza tecnica.

ART. 20

22 Ann

Aree per insediamenti produttivi

Per la elaborazione del Piano territoriale, studi di fattibilità e progetti relativi agli insediamenti produttivi in Puglia è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

23 ALM

ART. 21

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per la elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti relativi alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

24/1/84

ART. 22

Servizi di assistenza tecnica in Agricoltura.

Per la elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti dei servizi di assistenza tecnica in Agricoltura, prioritariamente finalizzati a servizi superiori per l'agricoltura in aree pilota della Puglia, è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ES AMM

ART. 23

Piano Turistico Regionale.

Per la elaborazione del Piano Turistico Regionale e dei progetti relativi al Centro Congressi da realizzarsi a Bari e ai due centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nelle Province di Foggia e Lecce è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B) per l'esercizio finanziario 1984. Le direttive per la redazione del Piano di cui al precedente comma sono quelle indicate dal Piano Regionale di Sviluppo per lo specifico settore di di intervento.

ART. 24

26/1/84

Osservatorio Mercato del Lavoro

Per lo studio sulla valutazione e sperimentazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e degli Osservatori territoriali, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

ART.25

Matrice delle Interdipendenze settoriali.

Al fine di procedere alla costruzione della matrice delle interdipendenze settoriali dell'economia pugliese, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per la elaborazione progettuale di cui al precedente comma, dovrà stabilirsi un apposito raccordo con gli specifici programmi dell'ISTAT.

28 Amm

ART. 26

Piano Regionale per la Casa

Per la redazione del Piano Regionale per la casa, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla individuazione delle aree per nuove costruzioni, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

Alla elaborazione del Piano Regionale per la Casa si dovrà procedere sulla base delle indicazioni risultanti dallo specifico rapporto CENSIS-PUGLIA e degli altri studi già predisposti.

29 Ann

ART. 27

Piano Regionale per i Trasporti

Per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti
è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella
B) per l'esercizio finanziario 1984.

30 Ann

ART. 28

Programmi integrati Puglia-Basilicata.

Al fine di sostenere (in forma paritetica con la Regione Basilicata) il programma integrato di cooperazione tra le Regioni Puglia e Basilicata così articolato:

- a) redazione del progetto regionale per l'area senise-pollinese-lagonegrese e del progetto turistico Jonico-Tirreno;
- b) piano di valorizzazione e potenziamento delle sottoforniture;
- c) piano integrato di sviluppo agro-alimentare;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

I programmi di cui al comma precedente saranno realizzati attraverso gli strumenti da attivare ai sensi delle vigenti leggi con specifico riferimento alle possibilità operative offerte dall'art. 8 del D.P.R. 616/77.

31 Annun

ART. 29

Disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti a iniziativa regionale: procedure.

Le procedure per le redazioni di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa regionale, definibili per stralci funzionali annuali di cui al titolo II della presente legge, sono disciplinate dalla normativa di cui alla L.R.12 Agosto 1981, n°45 "Norme per il conferimento di consulenze".

I progetti di cui al comma precedente ed i relativi stralci funzionali devono essere corredati da una relazione economico-finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari. *em.*

L'elaborazione di studi e progetti di cui al comma precedente sono predisposti in coordinamento tra i competenti Assessorati mediante il pieno coinvolgimento delle relative strutture operative.

32/Am

TITOLO III

Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità
e progetti ad iniziativa degli Enti Locali.

ART. 30

Redazione di studi e progetti ad iniziativa degli Enti
Locali.

Al fine di incrementare le potenzialità progettuali degli
Enti Locali, è autorizzata la spesa di cui alla tabella
C allegata alla presente legge per gli esercizi finanzia-
ri 1984, 1985 e 1986.

ART. 31

Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali: procedure.

Per le finalità di cui all'art. 30 della presente Legge le Amministrazioni Provinciali, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane inoltrano al Presidente della Regione - Settore Programmazione, entro il termine perentorio di quattro mesi della entrata in vigore della presente Legge, istanze specifiche corredate dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'organo esecutivo formalmente approvata dal rispettivo organo di controllo
- b) indicazione della compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;
- c) specifica quantificazione finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;
- d) dettagliata relazione dell'intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici ed occupazionali.

Le specifiche istanze degli Enti Locali devono essere compatibili con la legislazione regionale e statale e con gli obiettivi e le direttive del Piano Regionale di Sviluppo. La Giunta Regionale, su proposta congiunta degli Assessori alla Programmazione, all'Urbanistica, nonché degli Assessori competenti per materia, provvede, entro il 31 Luglio 1984, ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti proposti.

Particolare priorità sarà riservata alle iniziative progettuali consortili da parte degli Enti Locali, di rilevante interesse tecnico-economico e di vasto coinvolgimento territoriale.

Tabella A : Importi da iscrivere in Bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al titolo I della presente legge.

(in miliardi di lire)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1984.	1985	1986
ART.4 - Risanamento delle Acque	200	240	403,6
ART.5 - Informatica	45	60	30
ART.6 - Servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione Regionale	8	5	2
ART.7 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali	4	5	5
ART.8 - Viabilità regionale	25	40	40
ART.9 - Osservatorio del mercato del lavoro	1	1,5	1,5
ART.10 - Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile	7,5	15	30
ART.11 - Infrastrutture agricole	15	75	80
ART.12 - Piano Regionale casa- interventi stralcio straordinari	40	70	70
ART.13 - Piano Turistico regionale- interventi stralcio straordinari	6,9	-	-
T O T A L E	352,4	511,5	662,1

Tabella B : Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al titolo II della presente legge.

(in miliardi di lire)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986
ART.15 Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere	4	7	-
ART.16 Sistema Urbano della Capitanata	0,5	0,5	1
ART.17 Valorizzazione delle aree Marginali	2	2	2
ART.18 Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia	3,6	4,5	4,5
ART.19 Valorizzazione aree interne	1	2	2
ART.20 Aree per insediamenti produttivi	1,5	1,5	2
ART.21 Valorizzazione commercializzazione prodotti agricoli	1	3	3
ART.22 Servizi di assistenza tecnica in Agricoltura	2	2	1
ART.23 Piano Turistico Regionale	4	-	-
ART.24 Osservatorio nel mercato del lavoro	0,6	-	-
ART.25 Matrice regionale delle interdipendenze settoriali	0,3	0,3	-
ART.26 Piano Regionale per la Casa	0,4	-	-
ART.27 Piano Regionale per i Trasporti	1	-	-
ART.28 Programma integrati Puglia Basilicata	2	2	1
T O T A L E	23,9	24,8	16,5

37 Ann


Tabella C : Importi da iscrivere in Bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al titolo III della presente legge.

Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali

(in miliardi di lire)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986
ART.30 Studi e progettazioni Enti Locali	10	10	10